



PROVINCIA DI SONDRIO
Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca

DECRETO N. 113

Sondrio, 28 settembre 2016

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 24, comma 2, della Legge Regionale 16.08.1993, n. 26, e successive modificazioni, le Province, su proposta dei Comitati di Gestione, previo censimento della fauna selvatica e relativi piani di prelievo, devono stabilire il numero massimo dei capi abbattibili, stagionale e giornaliero, per singola specie e cacciatore;
- in base all'art. 34, 1° comma, lettera b), è compito della Provincia indicare il numero dei capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la stagione venatoria;
- ai sensi dell'art. 3 delle Disposizioni generali per l'esercizio venatorio in provincia di Sondrio, approvate dal Consiglio Provinciale con deliberazione n°31 del 27.09.2013, "i Comitati di gestione comunicano alla Provincia l'eventuale scelta di autorizzare, nel proprio Comprensorio Alpino, la caccia alla lepre bianca anche ai cacciatori della specializzazione Tipica Alpina, suddividendo il piano di abbattimento della lepre bianca tra i cacciatori delle specializzazioni C e D, con le modalità da loro individuate";
- ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), delle Disposizioni sopracitate la Provincia, sentiti i Comitati di Gestione, deve stabilire il numero delle giornate di caccia alla Tipica Alpina e alla Lepre sulla base dei censimenti e dei criteri definiti dalla Provincia, ferme restando le limitazioni di carniere previste all'art. 5 comma 5;
- ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Regolamento Regionale n°16 del 4/08/03, "i Comitati di Gestione predispongono gli strumenti necessari per l'aggiornamento tempestivo dei piani di prelievo con particolare riferimento ad avvisi di abbattimento (...) nonché alla raccolta di informazioni di carattere biometrico, ecologico e sanitario";
- ai sensi dell'art. 5, comma 4 delle Disposizioni sopracitate "i comitati di gestione dei c.a. istituiscono appositi luoghi presso i quali sottoporre a controllo tutti i capi di gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca e almeno il 60% dei capi di lepre comune indicati nei piani di abbattimento ed abbattuti durante la stagione venatoria, per il rilevamento degli appositi dati biometrici" e che tale rilevamento dovrà essere effettuato da "tecnici laureati qualificati", sulla base delle direttive formulate dall'ufficio faunistico della Provincia;

VISTE le prescrizioni dettate dalla Deliberazione regionale n°1029 del 5 dicembre 2013 "Adozione delle misure di conservazione relative ai siti di interesse comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 siti di importanza comunitaria ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.", e le deliberazioni n°64, 65, 66, 67 e 68 del Consiglio Provinciale del 28/09/2010 di approvazione dei Piani di Gestione dei Siti di importanza comunitaria It 2040003 "Val Federia", It 2040005 "Valle della Forcola", It 2040006 "La Vallaccia Pizzo – Filone", It 2040007 "Passo e Monte di Foscagno", It 2040011 "Monte Vago-Val di Campo-Val Nera", che prevedono le seguenti limitazioni per il prelievo della Pernice bianca:

-prelievo non superiore a 5 capi nelle ZSC It 2040003 "Val Federia", It 2040005 "Valle della Forcola" e It 2040006 "La Vallaccia Pizzo – Filone";
-prelievo non superiore a 7 capi nelle ZSC It 2040007 "Passo e Monte di Foscagno" e It 2040011 "Monte Vago-Val di Campo-Val Nera".

Inoltre, in tutti i siti sopra elencati il prelievo della Pernice bianca non potrà comunque essere mai superiore al 10% del prelievo totale concesso nell'intero Comprensorio Alpino Alta Valtellina.

VISTE le prescrizioni dettate dal Decreto della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio della Regione Lombardia n°8089 del 9/09/2011 "Valutazione di incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Sondrio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, sui siti Natura 2000", in merito alla caccia a Galliformi alpini e Lepre bianca, e in particolare:

- obbligo di chiusura della caccia a Lepre bianca al raggiungimento del 95% del piano di prelievo;

- limitazione del periodo di caccia delle tre specie di Galliformi e della Lepre bianca nelle aree in cui il piano di abbattimento è limitato (<10 capi) al solo mese di ottobre;
- obbligo di esecuzione dei controlli di tutti i capi abbattuti di Galliformi alpini e Lepre bianca, che dovranno essere analizzati da un tecnico laureato qualificato;
- obbligo di immediata sospensione del prelievo di Galliformi e Lepre bianca qualora venga riscontrato un successo riproduttivo inferiore ai limiti previsti nello Studio di incidenza, nei Siti della Rete Natura 2000 in cui tale prescrizione è prevista nel Piano di gestione;
- obbligo di comunicazione dei risultati relativi alla verifica del successo riproduttivo (rapporto giovani/adulti) e dei risultati dei censimenti di Galliformi agli enti gestori dei Siti Natura 2000, al fine di valutare congiuntamente l'opportunità di sospendere il prelievo per la stagione venatoria successiva;

ATTESO CHE nel Comprensorio Alpino Alta Valtellina sono stati effettuati, previa autorizzazione, i censimenti e gli accertamenti del successo riproduttivo di Galliformi alpini e Lepre;

VISTE le proposte formulate dal Comitato di gestione del Comprensorio Alpino Alta Valtellina, con nota n°328 del 14 settembre 2016, in ordine ai piani di abbattimento stagionali per singola specie e per cacciatore e al carniere personale;

ACCERTATO che il C.A. Alta Valtellina ha richiesto, anche per la stagione 2016, l'accorpamento delle specializzazioni Tipica Alpina e Lepre;

SENTITO il Comprensorio Alpino Alta Valtellina, che ha disposto di effettuare il controllo di tutti i capi di lepre comune abbattuti;

ATTESO che il Servizio Caccia, Pesca e Strutture Agrarie, sulla scorta dei piani di abbattimento presentati, dei risultati dei censimenti dell'anno in corso e dei precedenti, degli abbattimenti e dei controlli dei capi abbattuti nelle passate stagioni, ha formulato le proprie valutazioni;

VISTE le valutazioni tecniche dell'Ufficio faunistico, da cui si evince che:

- il censimento estivo del Gallo forcello ha evidenziato un calo nelle consistenze rispetto al 2015 e un successo riproduttivo che, pur rimanendo al di sopra della soglia minima, risulta anch'esso inferiore, (1,5 juv/FF ad), e che il successo riproduttivo nel carniere delle stagioni 2014 e 2015 risultava insoddisfacente e pari rispettivamente a 0,4 e 0,5 juv/ad, e ritenuto pertanto di ridurre leggermente i piani di prelievo rispetto a quanto richiesto, anche in relazione all'andamento meteorologico sfavorevole del mese di giugno 2016;
- la Pernice bianca ha evidenziato negli ultimi anni un apparente aumento delle densità di capi, che sembra far sperare in una ripresa della popolazione e consente di autorizzare un incremento nel piano di prelievo; va però rilevato che nella corrente stagione la densità censita è diminuita rispetto al 2015, così come il successo riproduttivo, pur rimanendo al di sopra del valore soglia di 1.25 juv/ad; l'esame del carniere risultava migliore nel 2015 rispetto alle stagioni precedenti ancorché comunque con valori non elevati; pertanto si ritiene di accogliere la proposta di aumento presentata dal CA Alta Valtellina, ma con una lieve riduzione;
- la Coturnice presenta una popolazione ancora limitata, tanto che anche quest'anno non sono disponibili censimenti post-riproduttivi, mentre i censimenti primaverili hanno avuto esito positivo, con numeri in crescita e un piccolo aumento nelle coppie censite;
- per la Lepre bianca il prelievo nella stagione 2015 è risultato molto limitato, e si ritiene pertanto di ridurre leggermente il piano nella corrente stagione, rispetto a quanto richiesto dal Comprensorio alpino;

VISTO il decreto n°8865 del 14 settembre 2016 della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, il quale dispone che:

- non saranno oggetto di prelievo le sub-popolazioni in cui l'indice riproduttivo, calcolato in base ai censimenti estivi, risulti inferiore a 1,25 giovani/adulto;
- il prelievo verrà fermato alla realizzazione dell'80% del piano;

VISTI i decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n° 184 e del 22 gennaio 2009, recepiti dalla Regione Lombardia con d.g.r. n°8/7884 del 30 luglio 2008 e d.g.r. n°8/9275 dell'8 aprile 2009, dove vengono stabiliti i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) e, in particolare, si prescrive il divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alla specie Pernice bianca in tutte le ZPS del territorio lombardo (allegato A, lett. f, della dgr 30 luglio 2008, n°8/7884, modificato dalla d.g.r. 8 aprile 2009, n°8/9275);

VISTA la Deliberazione regionale n°4429 del 30 novembre 2015 "Adozione delle misure di conservazione relative a 154 siti Rete Natura 2000, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della rete ecologica regionale per la connessione ecologica tra i siti natura 2000 lombardi" e la deliberazione del Consiglio Provinciale n°23 del 25/05/2007 "Adozione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria IT2040012 "Val Viola Bormina-Ghiacciaio di Cima dei Piazzi", che prevedono i seguenti obblighi:

- sospensione del prelievo di Coturnice nel SIC fino a quando la popolazione ivi presente non abbia raggiunto la consistenza di almeno 50 capi;
- verifica del successo riproduttivo di Gallo forcello e Pernice bianca nel carniere del comprensorio alpino dopo 7 giornate di caccia, con successiva sospensione del prelievo nel SIC qualora non siano raggiunti i seguenti rapporti minimi tra giovani e adulti: Gallo forcello: 0,5; Pernice bianca: 1,25;

RITENUTO di formulare il piano di abbattimento, per specie e per singolo cacciatore;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

D E C R E T A

1) di determinare, per il Comprensorio Alpino Alta Valtellina, il numero massimo di capi abbattibili nella stagione venatoria 2016 suddivisi per singola specie, fermo restando i limiti fissati dall'art. 24 comma 1 della L.r. 26/93 e di autorizzare ogni cacciatore ammesso alla caccia alla Tipica Alpina e alla Lepre nel Comprensorio Alpino Alta Valtellina a prelevare, nella stagione venatoria 2016, un numero totale di capi per singola specie, come indicato nello schema seguente, fermo restando che ogni cacciatore potrà abbattere un massimo di **8 capi complessivi tra galliformi e lepri, di cui al massimo 5 lepri**;

SPECIE	Piano abbattimento	Carniere personale
GALLO FORCELLO	15	3
PERNICE BIANCA	30	3
COTURNICE	5	2
LEPRE BIANCA	15	Lepri totali 5 di cui solo 2 bianche
LEPRE COMUNE	15	Lepri totali 5 di cui solo 2 bianche

2) di fissare a 15 il numero massimo di giornate di caccia alla Tipica Alpina e alla Lepre, usufruibili nel periodo **2 ottobre – 20 novembre 2016**, come richiesto dal Comitato di Gestione;

3) di disporre, in ottemperanza al Decreto regionale n°8865 del 14 settembre 2016, la chiusura della **Pernice Bianca** al raggiungimento **dell'80% del piano di prelievo**;

4) di disporre, in ottemperanza al Decreto regionale n°8089 del 9/09/2011, che la caccia alla **Coturnice**, nel CA Alta Valtellina, sia limitata al seguente arco temporale: **dal 2 ottobre al 30 ottobre 2016**;

5) di disporre, **per la Lepre bianca, la chiusura della caccia al raggiungimento del 95%** dei capi previsti dal piano di abbattimento;

6) di disporre, in ottemperanza alle Deliberazioni n°1029 del 5/12/13 e n°4429 del 30/11/15, al Decreto della DGR Sistemi Verdi e Paesaggio n°8089 del 9/09/2011 e ai Piani di gestione dei siti citati in premessa **le seguenti prescrizioni**:

-abbattimento massimo di 5 capi di Pernice bianca in ognuna delle ZSC seguenti: IT 2040003 "Val Federia"; IT 2040005 "Valle della Forcola" e IT 2040006 "La Vallaccia Pizzo – Filone", fermo restando che il prelievo in ognuno dei Siti sarà chiuso al raggiungimento di tale numero;

-abbattimento massimo di 7 capi di Pernice bianca in ognuna delle ZSC IT 2040007 "Passo e Monte di Foscagno" e IT 2040011 "Monte Vago-Val di Campo-Val Nera" fermo restando che il prelievo nei Siti sarà chiuso al raggiungimento di tale numero;

-verifica del successo riproduttivo di Gallo forcello e Pernice bianca nel carniere del comprensorio alpino dopo 7 giornate di caccia, con successiva sospensione del prelievo nella ZSC IT2040012 "Val Viola Bormina-Ghiacciaio di Cima dei Piazzi" qualora non siano raggiunti i seguenti rapporti minimi tra giovani e adulti: Gallo forcello: 0,5; Pernice bianca: 1,25;

-sospensione del prelievo di Coturnice nella ZSC "Val Viola Bormina-Ghiacciaio di Cima dei Piazzi".

7) di disporre il **controllo di tutti i capi di tipica alpina e lepre abbattuti**, attuato da uno o due tecnici laureati ed esperti in biologia dei galliformi alpini e della lepre, nominati dalla Provincia su indicazione del Comitato di Gestione, presso il punto di controllo appositamente individuato ed istituito dal Comitato.

EVARISTO PINI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005